

COMUNE DI VITTORIA

OGGETTO: Convenzione per ricovero disabili mentali.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale di Vittoria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

TRA:

L'Amministrazione comunale di Vittoria, codice fiscale 82000830883 d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene la Dott. Guadagnino Salvatore nato a Vittoria il 3/08/1966 C.F. GDGSVT66M03M088K e residente in Vittoria in Via Emanuele Nicosia n. 7 P.2 nella qualità di Dirigente pro-tempore della Direzione Politiche Socio-assistenziali autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale N. _____ del esecutiva;

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nella qualità di Legale rappresentante della _____ iscritta all'albo regionale con D.R.S. n. _____ del _____ per la sezione _____ Tipologia Comunità alloggio per una capacità ricettiva di n. _____ unità, con sede in _____ - Via _____ n. _____ - ove è domiciliato per la carica, Codice Fiscale e Partita IVA n. _____.

Art.1 -Oggetto ed utenza

L' A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Soc. Coop. Sociale "..... per la gestione della Comunità Alloggio sita a in Via N..... a favore di disabili psichici, inviati dall'ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio dell'Azienda AUSL.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza rispetto al numero concordato.

Art. 2 – Modalità di ammissione

L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. A seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale e previo parere del servizio sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio.

Art. 3 – Modalità di dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione dell'assistito l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto di rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 – Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- ⇒ la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio Sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- ⇒ la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- ⇒ il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- ⇒ l'uso corretto del tempo libero;

- ⇒ il rapporto libero e responsabile con le famiglie, con gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- ⇒ l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre:

- a) a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali;
- b) a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotati di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- c) a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità Sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- d) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- e) a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- f) ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e creative in accordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- g) ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- h) a relazionare annualmente all'Ufficio di Servizio Sociale sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- i) a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
- j) a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al servizio sociale professionale competente per territorio ed al servizio Sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere;
- k) a riferire all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato del soggetto ospite, sulla sua condizione psico-fisica, sui rapporti con i familiari, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e nel processo di reinserimento sociale;
- l) a tenere costantemente aggiornata la cartella personale dell'ospite contenente:
 - documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario;

- schede di anamnesi medico – psico – sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

Art. 5 – Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riaquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'èquipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazioni di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio o la sostituzione di quello che a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N.L. UNEBA, corrispondenti i relativi oneri previdenziali e assistenziali. Di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

Art. 6 – Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni. L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 – Assenze per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 8 – Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 9 – Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. Volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionale. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Art. 10 – Partecipazione all'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore, il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

Art. 11 – Corrispettivo del servizio

Per il corrispettivo del Servizio le parti concordano quanto segue:

- a) per soggetti autosufficienti e lievemente disagiati € 500,00 mensili
- b) per soggetti in regime di gruppo appartamento la somma di € 700,00 mensili;

c) per gli altri soggetti la somma è di € 1.500,00 mensili.

Sono esclusi i soggetti che hanno donato la casa di proprietà e/o altro bene all'Ente contraente.

Si concorda altresì che ove il soggetto sia titolare di reddito, un terzo dello stesso va lasciato nella disponibilità del soggetto per le sue piccole spese personali, mentre i due terzi restanti concorrono al costo del servizio nella misura sopra distinta contribuendo così ad abbassare la spesa del Comune.

Per reddito del soggetto si intende considerare: la pensione, l'assegno di accompagnamento, eventuali beni immobili.

Si precisa altresì che gli importi sopra indicati sono soggetti ad aggiornamenti annuali secondo l'indice ISTAT.

Art. 12 - Compartecipazione dell'utenza

Gli importi di cui all'art. 11 saranno corrisposti per intero alla struttura ospitante i disabili solo per soggetti privi di reddito, salvo azione di rivalsa da parte del Comune sugli obbligati per legge.

Le liquidazioni avverranno su presentazione di fatture corredate da prospetti di presenza per ciascun ospite.

Art. 13 - Ospiti bisognosi di cure

Per gli ospiti bisognosi di specifiche cure mediche connesse alle patologie possedute, si provvederà attraverso il Servizio Sanitario della locale Azienda ASP.

Art. 14 - Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dal Comune su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari al 60% di quanto indicato all'art. 11.

Art. 15 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati nella Convenzione e secondo le norme ed i regolamenti vigenti per la Regione Siciliana.

Il Sig. _____, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi

del combinato disposto dall'art.2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, è il seguente:

Banca _____ -conto corrente N. _____

CODICE IBAN _____

Il Sig _____ si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il Codice Unico di Progetto (CUP N. _____).

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

Art. 16 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi diciotto e precisamente dal 13/8/2015 al 13/2/2017 è escluso il rinnovo tacito.

L' A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti La sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per il territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione dell'ospite nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 17 recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Tascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18 Verifica e valutazioni

Il Comune si riserva la facoltà di visitare la Comunità alloggio in qualsiasi momento a mezzo dei propri funzionari e/o assistenti sociali allo scopo di effettuare verifiche e controlli. Qualora in sede di verifica dovessero riscontrarsi inadempienze da parte del contraente, il Comune procederà alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati invitandolo a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Nel caso in cui il contraente non adempia a tale incombenza o nel suddetto termine fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale, su proposta del Settore,

potrà disporre a titolo di penale una sanzione pecuniaria che può oscillare da €.500,00 a €.1.000,00 per ogni inadempienza.

Alla terza contestazione che abbia determinato l'applicazione di una qualsiasi penalità nel corso del contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso salva ogni conseguenza di legge, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto riguarda non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 20 – Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Ragusa.

L'Ente Contraente

L'Amministrazione Comunale
